

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaro@inwind.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it

TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per il sig. **AMATO SALVATORE**, C.F. MTASVT68B16I754H, nato a Siracusa il 16/02/1968 e residente a Mazara del Vallo, ivi nella via Domenico Cimarosa n. 10; elettivamente domiciliato, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 16/02/2024, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI**, C.F.: 80003400811, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Trapani, nella via Castellammare n. 14;
- Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C. F. 80027950825, con sede in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, (Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- Parte Resistente -

- **OGGETTO:** Ricorso avverso il mancato riconoscimento integrale dei punti per lo svolgimento di n. 36 (+3) mesi di servizio militare, ex art. 569 comma 3 del D.lvo 297/1994, nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza aa. ss. 2022/23 e 2023/24 (GPS) della provincia di Trapani, come docente per la classe di concorso: B015 - Laboratori di Scienze d Tecnologie Elettriche dd Elettroniche (12 punti per



ogni anno), e nella graduatoria di istituto come personale A.T.A., profilo assistente tecnico (6 punti per ogni anno);

FATTO

Il predetto sig. Amato Salvatore è un assistente tecnico di ruolo, ma è anche inserito come docente precario di scuola secondaria di secondo grado, nelle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze della provincia di Trapani, seconda fascia, per la classe di concorso B015 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, seconda fascia, e per quella di sostegno nelle scuole superiori di secondo grado, da graduatorie incrociate, come da domanda di aggiornamento presentata in data 27/07/2023 (doc. 1) e relativa graduatoria pubblicata dall'Usp di Trapani in data 01/08/2022, valevole per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 2).

Anche nell'anno scolastico 2023/2024 il ricorrente ha ricevuto un incarico a t.d. ed è in servizio presso l'I.S. "Ruggero D'Altavilla" di Mazara del Vallo, in virtù di contratto sottoscritto in data 17/10/2023, per la classe di concorso B015 (Laboratorio di Scienze e tecnologie Elettriche ed Elettroniche), con decorrenza dal 09/06/2023 al 30/06/2024 (doc. 3).

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha svolto n. 36 (+3) mesi di servizio militare dal 12/04/1989 all'11/07/1992 (doc. 4), quindi successivamente alla data di conseguimento del diploma c/o I.P.I.A. "P. Calapso" di Siracusa, che consente l'accesso alle predette graduatorie, avvenuto nell'a.s. 1987/1988 (doc. 5).

Il servizio di leva, per quanto riguarda la graduatoria come docente, non è stato valutato con n. 36 punti, pari a n. 3 anni di insegnamento, in quanto la succitata O.M. 116/2022, all'art. 15 comma 6, prevede che il servizio militare (o civile) sia valutabile a condizione che venga svolto in costanza di nomina.

In tal modo al ricorrente, per la succitata classe di concorso, è stato erroneamente attribuito un punteggio privo di ulteriori 36 punti per il servizio militare dal medesimo svolto, che non è stato appunto considerato in quanto svolto non in costanza di nomina.

Per quanto riguarda, inoltre, in base a quanto previsto da D.M. n. 50 del 03/03/2021 (doc. 6), la graduatoria di istituto per il profilo A.T.A. di assistente tecnico, il servizio di leva non è stato valutato correttamente, in quanto il succitato decreto e le allegate tabelle per la valutazione dei titoli, valutano appunto il servizio militare con 6 punti soltanto ove questo sia



stato espletato in costanza di nomina, ed attribuendo invece il minore punteggio di 0,60 nel caso contrario, come nel caso che ci occupa.

Quindi il servizio di leva non è stato valutato con n. 18 punti, pari a n. 3 anni di servizio dal ricorrente menzionati nell'allegato D (doc. 7), ma nella misura di 1,8 (0,60x3), per cui nella graduatoria di assistente tecnico il suo punteggio è stato privato di ulteriori 16,20 (doc. 8).

Oggetto del presente giudizio è, quindi:

- l'accertamento del diritto del ricorrente, quale docente inserito nella graduatoria per la classe di concorso B015 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, seconda fascia, e per quella di sostegno nelle scuole superiori di secondo grado, da graduatorie incrociate, al riconoscimento del punteggio di 12,00 punti per ognuno dei 3 anni di servizio militare (per complessivi 36 punti aggiuntivi) prestato non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nella richiamata graduatoria, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie in questione; nonché
- l'accertamento del diritto del ricorrente, quale assistente tecnico inserito nella graduatoria di istituto del personale A.T.A., al riconoscimento del punteggio di 6 punti per ognuno dei 3 anni di servizio militare svolto, per complessivi 18 punti aggiuntivi, anziché 0,60 per ogni anno, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito nella predetta graduatoria.

DIRITTO

- **Violazione degli artt. 485, comma 7, e 569, comma 3, del D.Lgs 297/1994**

La succitata O.M. 116/2022 (con particolare riferimento all'art. 15 comma 6, e gli atti amministrativi correlati), con cui sono state disciplinate le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, si pone in contrasto con il comma 7 dell'art. 485, e con il comma 3 dell'art. 569 del D.Lgs 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nella parte in cui il servizio militare viene valutato soltanto ove questo sia stato espletato in costanza di nomina, ed escludendo ogni punteggio nel caso contrario, come nel caso che ci occupa.



Allo stesso modo, il succitato Decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (e gli atti amministrativi correlati), con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24, si pone in contrasto con il comma 7 dell'art. 485 e con il comma 3 dell'art. 569 del D.Lgs 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nella parte in cui il servizio militare viene valutato con 6 punti soltanto ove questo sia stato espletato in costanza di nomina, ed attribuendo invece il minore punteggio di 0,60 nel caso contrario, come nel caso che ci occupa.

Secondo tale normativa, invece, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dall'ordinanza ministeriale impugnata, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Pertanto, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Quindi, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non può derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"; prevedendo, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che "secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali".

Tale orientamento è stato condiviso anche da codesto Tribunale sia per le graduatorie A.T.A. (vedasi sentenza n. 53 del 31/01/2023: doc. 9), sia per quelle dei docenti (vedasi sentenza n. 2 del 09/01/2024: doc. 10).



Applicando questi principi al caso di specie il ricorrente, avendo prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ha diritto al riconoscimento per intero del punteggio per il servizio di leva, in tutte le graduatorie in cui risulta inserito sia come docente, sia come personale A.T.A., profilo assistente tecnico.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

***RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI MARSALA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:***

Contrariis reiectis

- Previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, ed in accoglimento del presente ricorso,
- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente inserito nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza aa. ss. 2022/23 e 2023/24 (GPS) della provincia di Trapani, per la classe di concorso: B015 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, seconda fascia, e per quella di sostegno nelle scuole superiori di secondo grado, da graduatorie incrociate, al riconoscimento del punteggio di 12,00 punti per ognuno dei 3 anni di servizio militare (per complessivi 36 punti aggiuntivi), con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie in questione;
- Ritenere e dichiarare altresì il diritto del ricorrente, quale assistente tecnico inserito nella vigente graduatoria di istituto del personale A.T.A., al riconoscimento del punteggio di 6 punti per ognuno dei 3 anni di servizio militare svolto, per complessivi 18 punti aggiuntivi, anziché 0,60 per ogni anno, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito nella predetta graduatoria;
- Pertanto condannare il Ministero ed i suoi organi periferici convenuti a rettificare il punteggio attribuito al ricorrente nelle predette graduatorie, valutando integralmente il punteggio per il servizio militare dal medesimo svolto;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda di aggiornamento G.P.S. 2022.2024; 2) G.P.S. provincia di Trapani AA.SS. 2022-2024; 3) Contratto di supplenza a.s. 2023/2024; 4) Foglio matricolare



militare; 5) Titoli; 6) D.M. 50/2021; 7) Allegato D; 8) Graduatoria assistenti tecnici; 9) Sentenza n. 53/2023 del Tribunale di Marsala; 10) Sentenza n. 2/2024 del Tribunale di Marsala.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, per cui il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 01/03/2024.

Avv. Luciano Asaro

